

Codice XST025

D.D. 30 giugno 2023, n. 595

Concessione servizio di vending machine a carattere transitorio - Accertamento di entrata di € 11.297,15 sul capitolo E39580/2023.



ATTO DD 595/XST025/2023

DEL 30/06/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

XST025 - Gestione del progetto "Welfare aziendale e benessere organizzativo nel palazzo degli uffici della Regione Piemonte

OGGETTO: Concessione servizio di vending machine a carattere transitorio – Accertamento di entrata di € 11.297,15 sul capitolo E39580/2023

Premesso che, con precedente determinazione n. 936/A11000 del 21 dicembre 2022, è stato affidato a S.C.R. Piemonte S.p.A., ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016 secondo il modello dell'*in house providing*, l'incarico di avvio delle procedure di gara riguardanti:

- il catering veicolato;
- le vending machine (distributori automatici);
- il servizio di ristorazione collettiva

presso la nuova Sede Unica degli uffici della Regione Piemonte, sita in Torino - via Nizza, 330.

Considerato che, per quanto inerente le vending machine, la lettera di incarico ha previsto, a carico di SCR, anche la gestione del periodo transitorio tramite procedura semplificata, decorrente dalla data di occupazione della sede unica sino all'avvio della concessione da parte degli operatori economici individuati (concessione servizio di vending machine a carattere pluriennale).

Dato atto che, con determinazione n. 338/XST025/2023 del 04.04.2023, è stata approvata la documentazione inerente la concessione del servizio di vending machine (distributori automatici) a carattere transitorio.

Preso atto che, con nota prot. n. 4514 del 14.06.2023, S.C.R. Piemonte:

- ha comunicato l'esito della gara di affidamento della concessione del servizio di vending machine, individuando Sellmat srl P.IVA 00152640025 quale ditta aggiudicataria;
- ha eseguito i controlli in capo all'aggiudicatario ai fini della stipula del contratto.

Dato atto che:

- in sede di offerta economica, Sellmat srl ha proposto, come canone di concessione annuo, la somma di € 9.259,96 o.f.e.;
- la durata del contratto è di un anno a partire dal 23 maggio 2023;
- il pagamento del canone, su richiesta dell'operatore economico e a differenza di quanto

indicato nel capitolato, verrà corrisposto in un'unica soluzione.

Ritenuto pertanto opportuno procedere alla stipula del contratto di concessione del servizio di vending machine temporaneo a favore di Sellmat srl C.F./P.IVA 00152640025 con sede in Prato Sesia (NO) – via Matteotti n. 12 e, nel contempo, accertare la somma di € 9.259,96 oltre IVA (22%) pari a € 2.037,19 per un totale complessivo di € 11297,15 sul capitolo di entrata E39580 del Bilancio di previsione finanziario 2023-2025 per l'annualità 2023.

Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il dirigente pro-tempore della Struttura temporanea XST025 "*Gestione del progetto "Welfare aziendale e benessere organizzativo nel Palazzo degli uffici della Regione Piemonte"* dott. Franco Caporale, in forza della D.G.R. n. 4 - 4900 del 22.04.2022, come individuato nella determinazione n. 936/A11000 del 21 dicembre 2022.

Ritenuto pertanto opportuno approvare la documentazione sopra citata inerente l'affidamento del servizio di vending machine a carattere transitorio.

Dato atto che:

- gli accertamenti assunti con il presente provvedimento non risultano vincolati alla spesa;
- gli accertamenti non sono già stati assunti con precedenti atti;
- sono rispettati gli obblighi in materia di trasparenza di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
- la competenza economica e patrimoniale dell'entrata è di competenza per € 5.648,58 nell'esercizio 2023 e per € 5.648,57 nell'esercizio 2024.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi dell'art. 6 comma 2 della DGR n. 1-4046 del 17.10.2016 come modificata dalla DGR n. 1-3361 del 14.06.2021.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- Legge Regionale n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale" e s.m.i.;
- D. Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
- D. Lgs n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i.;
- Legge 11 settembre 2020, n. 120 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto semplificazioni)";
- Legge 29 luglio 2021, n. 108 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.";
- D. Lgs. n. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.";
- Delibera Autorità Nazionale AntiCorruzione - ANAC n. 621 del 20.12.2022 "Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2023.";
- D.G.R. n. 3-6447 del 30.01.2023 "Approvazione del Piano integrato di attività e

organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2023-2025";

- D.Lgs. n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e s.m.i.";
- Regolamento 16 luglio 2021, n. 9 "Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18";
- D.G.R. n. 12-5546 del 29.08.2017 recante "Linee guida in attuazione della D.G.R. 1-4046 del 17.10.2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni in materia contabile" e la circolare prot. n. 30568/A1102A del 2 ottobre 2017 "Istruzioni operative in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile";
- D.G.R. n. 38-6152 del 02.12.2022 "Approvazione linee guida per le attività di ragioneria relative al controllo preventivo sui provvedimenti dirigenziali. Revoca allegati A, B, D della dgr 12-5546 del 29 agosto 2017.";
- Legge Regionale n. 5 del 24.04.2023 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2023-2025 (Legge di stabilità regionale 2023)";
- Legge Regionale n. 6 del 24.04.2023 "Bilancio di previsione finanziario 2023-2025";
- D.G.R. n. 1-6763 del 27.04.2023 "Legge regionale 24 aprile 2023, n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2023-2025". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2023-2025;
- Legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e s.m.i.;
- Legge 22 novembre 2002, n. 266 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, recante disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale.";
- D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016 "Approvazione della "Disciplina del sistema dei controlli interni". parziale revoca della dgr 8-29910 del 13.4.2000", modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021;
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi." e s.m.i.;
- Legge Regionale n. 14 del 14.10.2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione".;

determina

per le motivazioni di cui in premessa che integralmente si richiamano:

1. di prendere atto dell'esito della procedura, espletata da SCR Piemonte, di affidamento della concessione del servizio di vending machine a favore di Sellmat srl C.F./P.IVA 00152640025 con sede in Prato Sesia (NO) – via Matteotti, 12;
2. di procedere alla stipula del contratto di concessione del servizio di vending machine a carattere transitorio allegato alla presente determinazione, per farne parte integrante e sostanziale del provvedimento;
3. di accertare la somma di € 11.297,15 sul capitolob di entrata E39580 del Bilancio di previsione

finanziario 2023-2025 - annualità 2023 che dovrà essere versata da Sellmat srl C.F./P.IVA 00152640025 con sede in Prato Sesia (NO) – via Matteotti, 12 (codice beneficiario 57276), la cui transazione elementare è rappresentata nell'Appendice A – elenco registrazioni contabili, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge Regionale n. 22/2010 nonché nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi degli artt. 23 c 1 lett. b) e 37 del D.Lgs. n. 33/2013 s.m.i.

Avverso la presente determinazione è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'atto, secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 104 del 2 luglio 2010 (Codice del Processo Amministrativo).

IL DIRIGENTE (XST025 - Gestione del progetto "Welfare aziendale e benessere organizzativo nel palazzo degli uffici della Regione Piemonte)

Firmato digitalmente da Franco Caporale

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. VM_temporanea_-_Schema_contratto_publicato.pdf

Allegato



1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento



**SCHEMA DI CONTRATTO DI CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE AUTOMATICA DI
BEVANDE E ALIMENTI DELLA REGIONE PIEMONTE**

Con la presente scrittura privata da valersi per entrambe le parti ad ogni migliore effetto di ragione e di legge

tra

Regione Piemonte, con sede in Torino, piazza Castello n. 165 (C.F. 80087670016), in persona del dott. Franco Caporale, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento ed autorizzato alla stipula del presente atto con provvedimento n. A11000/936 del 21.12.2022;

e

Sellmat srl con sede in Prato Sesia (TO), Via Matteotti 12 (C.F.- P.I. 00152640025), in persona del legale rappresentante Carlo Pavero nato a Borgosesia (VC) il 04/05/1964 e residente a Cavallirio (NO) Reg.Polera 1, di seguito denominato Concessionario.

PREMESSO CHE

- con determina della Regione Piemonte del 04.04.2023 n. XST025/338, prot. n. 23264 del 05.04.2023, sono stati approvati gli atti di gara per la concessione del servizio di distribuzione automatica di bevande e alimenti della Regione Piemonte;
- con determina del 17.04.2023 n. 85 è stata disposta da S.C.R. Piemonte SpA l'indizione ed espletamento di una procedura ai sensi dell'art. 63 d.lgs. 50/2016 da aggiudicarsi in base al criterio del minor prezzo (maggior rialzo), per l'affidamento della concessione del servizio di distribuzione automatica di bevande e alimenti della Regione Piemonte, per un valore massimo stimato pari ad Euro 153.204,48, oltre IVA e/o altre imposte e contributi di legge;
- a seguito delle operazioni di gara, svolta sulla procedura Sintel, il Responsabile Unico del Procedimento ha formulato la proposta di aggiudicazione in favore di Sellmat srl che ha presentato la migliore offerta;
- con provvedimento di S.C.R. Piemonte SpA del 05.05.2023 n. 98 la concessione del servizio è stata quindi aggiudicata al concorrente Sellmat srl;
- a seguito della verifica del possesso in capo alla suddetta impresa dei requisiti di legge per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, in data 14.06.2023 l'aggiudicazione è divenuta efficace;
- in data 23.05.2023 con nota n. 3293 del 05.05.2023 di S.C.R. Piemonte SpA è stato avviato il servizio, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016, nelle more della stipula del contratto e delle verifiche, come previsto dall' art. 8 co. 1 lett. a) Legge 120/2020

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- 1 Il rapporto contrattuale è disciplinato dalle norme del D.Lgs. 50/2016 e, per quanto compatibile, dalle norme del Codice civile e dalle clausole del presente Contratto, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra le parti relativamente alle attività e prestazioni contrattuali.

- 2 Le clausole del presente Contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in tal caso, il Concessionario rinuncia ora per allora a promuovere eventuali azioni rivolte al decremento del corrispettivo pattuito ovvero ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o risolvere il rapporto contrattuale.

ARTICOLO 2 - VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

- 1 Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto.
- 2 Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del contratto il Capitolato tecnico e relativi allegati.
- 3 Formano parte integrante del presente contratto e non sono materialmente allegati allo stesso:
 - l'offerta economica e il Piano economico finanziario;
 - la garanzia definitiva e le polizze di responsabilità civile.

In caso di discordanza o contrasto ovvero di omissioni, gli atti e i documenti di gara prevarranno sugli atti e sui documenti prodotti dai concorrenti nella medesima sede, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate da quest'ultimi ed espressamente accettate dalla Regione Piemonte.

ARTICOLO 3 – OGGETTO

1. Il presente Contratto ha ad oggetto la concessione del servizio di distribuzione automatica di bevande e alimenti per il Palazzo della Regione Piemonte, sito in Torino - via Nizza 330, come dettagliatamente descritto nel Capitolato tecnico.

ARTICOLO 4 – DECORRENZA DURATA ED OPZIONI

- 1 Il contratto di concessione decorre dal 23.05.2023, giorno di attivazione del servizio
- 2 La concessione del servizio ha durata di 12 mesi decorrenti dalla data di avvio del servizio.
- 3 La Regione Piemonte si riserva la facoltà di procedere al rinnovo del contratto, ai sensi dell'art. 35 comma 4 del D.lgs 50/2016 alle medesime condizioni economiche proporzionate alla durata, per un periodo massimo di 6 mesi. La Regione Piemonte esercita tale facoltà comunicandola al Concessionario mediante posta elettronica certificata almeno un mese prima della scadenza del contratto originario.
- 4 L'esecuzione avverrà nelle modalità indicate nel Capitolato Tecnico allegato.

ARTICOLO 5 - IMPORTO

- 1 Il valore stimato del contratto di concessione è di 153.204,48 €, oltre IVA.
- 2 Il valore della concessione è stato determinato sulla base dei dati di consumo disponibili riferiti al periodo 01/09/2021-01/09/2022 e non si deve ritenere il valore di ricavo in alcun modo garantito dalla Regione Piemonte essendo il rischio operativo interamente trasferito al Concessionario.
- 3 Il Concessionario si impegna a non incrementare i prezzi unitari per l'intera durata del servizio.

ARTICOLO 6 - PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

- 1 Ai sensi dell'art. 165 co. 2 del Codice, il Concessionario deve garantire l'equilibrio economico e finanziario della gestione del servizio che rappresenta il presupposto per la corretta allocazione dei rischi.
- 2 Qualora si verificassero fatti, non imputabili al Concessionario, che incidono sull'equilibrio del Piano Economico e Finanziario è possibile la revisione dello stesso al fine di rideterminare le condizioni di equilibrio sempreché non venga compromessa la permanenza indefettibile dei rischi in capo al Concessionario (quali ad esempio: rischio di contrazione della domanda di mercato e specifica, rischio di indisponibilità ecc.) ai sensi degli artt. 165, comma 6 del D.Lgs 50/2016.

ARTICOLO 7 – CANONE D'USO E MODALITA' DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO

- 1 Per l'uso dei locali oggetto della concessione e per le spese relative alla pulizia degli stessi, alla manutenzione dei locali e degli impianti, nonché al consumo per l'erogazione dell'acqua e dell'energia elettrica, il Concessionario dovrà corrispondere alla Regione Piemonte il canone d'uso annuale pari a € 9.259,96, oltre IVA pari a € 2.037,19 per complessivi € 11.297,15.
In caso di rinnovo di ulteriori 6 mesi, previo comunicazione a mezzo PEC, il concessionario dovrà corrispondere alla Regione Piemonte un canone di € 4.629,98, oltre IVA pari a € 1.018,60 per complessivi € 5.648,58, da pagare in un'unica soluzione entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione.
- 2 Detto canone è stato determinato dal Concessionario in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime ed è, pertanto, fisso ed invariabile indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico del Concessionario di ogni relativo rischio e/o alea.
- 3 Il canone d'uso annuale verrà corrisposto, come da richiesta del Concessionario a differenza di quanto previsto dal Capitolato, in un'unica soluzione entro 10 giorni dalla presentazione di fattura da parte della Regione Piemonte.
- 4 La Regione Piemonte emetterà le fatture a seguito di eventuali penali addebitate al Concessionario.
- 5 Il Concessionario si impegna a pagare per intero il canone d'uso, senza mai poterlo scomputare o diminuire, per qualunque contestazione o richiesta intenda promuovere nei confronti dell'Amministrazione, e qualunque sia l'andamento economico della Concessione.

ARTICOLO 8 - VARIANTI AL CONTRATTO

- 1 Il contratto di concessione, durante il periodo della sua efficacia, potrà essere modificato nei limiti di quanto previsto dall'art. 175 D. Lgs. 50/2016.

ARTICOLO 9 – OBBLIGHI DELLA REGIONE PIEMONTE

- 1 La Regione Piemonte concede l'accesso nei propri locali al personale del Concessionario per l'esecuzione del servizio e/o altre attività connesse all'oggetto del Contratto, previo accordo con il DEC.

ARTICOLO 10 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

- 1 Il Concessionario deve attenersi a tutte le norme del presente Contratto e alle condizioni di esecuzione definite nel Capitolato tecnico.
- 2 Il Concessionario si obbliga ad eseguire tutti i servizi oggetto del Contratto, dettagliatamente descritti nel Capitolato Tecnico, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nel Contratto e negli Atti di gara.
- 3 Il Concessionario è vincolato alla piena attuazione del piano finanziario nei tempi previsti dallo stesso, ai sensi dell'art. 171 co. 3 lett. b) D.lgs. 50/2016.
- 4 Il Concessionario ha l'obbligo di corrispondere il canone d'uso di cui all'art. 7, secondo le modalità ivi previste.
- 5 Il Concessionario deve ottemperare e farsi carico del rispetto di tutte le disposizioni in materia di sicurezza del lavoro, di igiene del lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro (D.P.R. 547/55, D.P.R. 303/56, D.Lgs. 81/2008), nonché le disposizioni previdenziali e in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro incluse quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del Contratto. Il Concessionario si impegna altresì a verificare che il personale rispetti integralmente tali disposizioni.
- 6 Il Concessionario si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto di categoria e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata della concessione. L'obbligo permarrà anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.

- 7 Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, restano ad esclusivo carico del Concessionario, intendendosi in ogni caso remunerati dai ricavi derivanti dalla gestione del servizio.
- 8 Sono a carico del Concessionario, intendendosi remunerati dai ricavi derivanti dalla gestione del servizio, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del Contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi comprese quelle relative ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.
- 9 Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali della Regione Piemonte debbono essere eseguite senza interferire nel normale lavoro: le modalità ed i tempi debbono comunque essere concordati con il DEC. Il Concessionario prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, i locali della Regione Piemonte continuano ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal loro personale e/o da terzi autorizzati; il Concessionario si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.
- 11 Il Concessionario s'impegna ad utilizzare, per l'esecuzione del Contratto, personale abilitato ai sensi di legge nei casi prescritti e munito di preparazione professionale. A tal fine il Concessionario si impegna ad impartire un'adeguata formazione/informazione al proprio personale sui rischi specifici, propri dell'attività da svolgere, e sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela ambientale.
- 12 Il Concessionario è tenuto a rispettare le misure di sicurezza previste dalla normativa vigente.

ARTICOLO 11 – VERIFICA DI CONFORMITA'

- 1 Il DEC controlla l'esecuzione del contratto.
- 2 La verifica di conformità sarà effettuata nei luoghi e secondo le modalità previste al paragrafo 22 del Capitolato tecnico nel rispetto di quanto previsto nell'art. 102 del D.Lgs. 50/2016.
- 3 La suddetta verifica ha lo scopo di certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione.

ART. 12 - TUTELA DEI LAVORATORI E REGOLARITA' CONTRIBUTIVA

- 1 Il Concessionario deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dai regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

ARTICOLO 13 - RESPONSABILITA' PER DANNI E POLIZZA ASSICURATIVA

- 1 Ogni responsabilità inerente all'esecuzione della fornitura è interamente a carico del Concessionario. Oltre alla responsabilità per l'esecuzione sono comprese:
 - la responsabilità per danni cagionati ai beni della Regione Piemonte;
 - la responsabilità per gli infortuni del personale addetto alla consegna ed eventualmente presente della verifica di conformità e/o per altre esigenze; la responsabilità per danni cagionati a terzi e alla Regione Piemonte dal Concessionario stesso, in proprio o tramite il proprio personale, nel corso dell'esecuzione;
 - la responsabilità per danni a terzi per qualsiasi lesione o morte, derivanti dall'erogazione di cibi e bevande presso i distributori automatici, quali ad esempio: intossicazione malori, vertigini, stati di incoscienza ecc....
- 2 La responsabilità suindicata, ed ogni altra forma di responsabilità civile nei confronti di terzi derivante dall'esecuzione del contratto, in relazione all'attività svolta attraverso proprio personale dipendente o a qualunque titolo incaricato, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata, saranno coperte da polizza assicurativa che il Concessionario deve stipulare con oneri a proprio carico, intendendosi compresa tra i terzi la stessa Regione Piemonte. La suddetta polizza deve:

- prevedere un massimale unico minimo di Euro 2.500.000,00 per sinistro e per persona e deve comprendere anche la garanzia di Responsabilità civile verso i prestatori d'opera (RCO) per un massimale minimo di Euro 2.500.000,00 per sinistro e di Euro 1.000.000,00 per persona;
 - essere stipulata ed esibita alla Regione Piemonte entro la data di avvio dell'esecuzione del Contratto.
- 3 Le Parti convengono che i massimali sopra riportati, eventuali esclusioni, scoperti, franchigie e/o qualsiasi altra limitazione di operatività della stessa polizza, non rappresentano il limite del danno da risarcirsi da parte del Concessionario, che ne risponderà comunque nel suo valore complessivo, non essendo esonerato dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti.
 - 4 Il Concessionario dovrà provvedere in ogni caso, a proprie spese, alla riparazione e sostituzione delle parti o oggetti danneggiati. L'accertamento dei danni sarà effettuato dai rappresentanti della Regione Piemonte in contraddittorio con i rappresentanti del Concessionario.
 - 5 Detta Polizza non dovrà necessariamente essere stipulata *ex novo*, essendo sufficiente che ciascuna parte detenga una propria polizza a copertura dei rischi di danni a terzi (RCT) che dovrà contenere, oltre a quanto stabilito dalla normativa corrente in materia e a quant'altro previsto nel presente contratto, chiare e specifiche clausole con le quali siano previsti i massimali e le clausole richieste nel presente articolo.
 - 6 L'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per l'esecuzione del Contratto, pertanto, qualora il Concessionario non sia in grado di provare la copertura assicurativa di cui trattasi, il Contratto si risolverà di diritto ai sensi del successivo art. 17 con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
 - 7 Il Concessionario con la sottoscrizione del presente contratto si impegna, qualora nella polizza presentata dovessero intervenire variazioni che comportino una diminuzione delle garanzie prestate, a sottoscrivere altra polizza che rispecchi le condizioni assicurative presenti nella polizza accettata dalla stazione appaltante alla sottoscrizione del contratto.

ARTICOLO 14 – GARANZIA DEFINITIVA

- 1 A garanzia delle obbligazioni contrattuali, il Concessionario ha costituito, prima della stipula del Contratto, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, una garanzia definitiva di Euro 926,00, mediante polizza n. M15026157 emessa il 31.05.2023 da Itas Mutua.
- 2 La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice civile, l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Regione Piemonte.
- 3 La garanzia definitiva è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Concessionario. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Concessionario, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Regione Piemonte ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l'applicazione delle penali.
- 4 Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Concessionario dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta.
- 5 La garanzia verrà svincolata progressivamente, secondo quanto stabilito all'art. 103, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016, secondo le seguenti modalità:
 - il 67% della garanzia verrà svincolato al termine del primo anno contrattuale;
 - il restante 33% verrà svincolato alla conclusione del contratto.

ARTICOLO 15 – GESTIONE DEGLI INADEMPIMENTI E PENALI

- 1 La Regione Piemonte dovrà segnalare, mediante comunicazione da inviare a mezzo PEC al Concessionario, gli eventuali inadempimenti contrattuali entro 7 giorni lavorativi dalla rilevazione dai medesimi.

- 2 L'invio della predetta comunicazione costituisce avvio del procedimento di contestazione di inadempimento e applicazione delle penali da parte della Regione Piemonte. Il Concessionario potrà proporre le proprie deduzioni per iscritto e supportate da una chiara ed esauriente documentazione nel termine massimo di 7 giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute idonee a giudizio della Regione Piemonte a giustificare l'inadempimento ovvero non pervengano nel termine indicato, saranno applicate al Concessionario le penali previste nei commi successivi.
- 3 Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto della Regione Piemonte di pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori spese e danni per le violazioni e le inadempienze relative ai livelli di servizio stabiliti nella documentazione di gara, la Regione Piemonte si riserva di applicare penali nei casi e con le modalità di seguito descritte:

INADEMPIMENTO	VALORE PENALE
Ritardo nel pagamento del canone di concessione	€ 50,00 per ogni il ritardo nel pagamento del canone di concessione. Oltre i 15 gg solari di ritardo l'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto di Concessione.
Ritardo nell'avvio del servizio	€ 50,00 per ogni giorno solare di ritardo, per un massimo di 15 gg solari. Oltre i 15 gg solari di ritardo l'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto di Concessione.
Interruzione del servizio	€ 50,00 per ogni giorno solare di interruzione del servizio non imputabile a cause di forza maggiore. Oltre i 10 gg solari di interruzione del servizio l'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto di Concessione.
Distribuzione di prodotti e/o applicazione di prezzi non conformi rispetto a quanto definito nel Capitolato Tecnico e nel listino prodotti di base	<ul style="list-style-type: none"> • € 50,00 alla prima infrazione; • € 100,00 alla seconda infrazione; • € 200,00 alla terza infrazione. Alla quarta infrazione l'Amministrazione ha facoltà di risolvere il Contratto.
Erogazione di prodotti oltre la loro data di scadenza per i prodotti freschi	€ 500,00 per ogni infrazione
Installazione di un distributore automatico con caratteristiche difformi rispetto a quanto previsto nel Capitolato	€ 500,00 per ogni infrazione

INADEMPIMENTO	VALORE PENALE
Ritardo nel rifornimento dei distributori automatici rispetto alle tempistiche definite nel paragrafo 5.4 del Capitolato Tecnico	€ 50,00 per ogni infrazione
Ritardo negli interventi di manutenzione dei distributori automatici rispetto alle tempistiche definite nel paragrafo 7 del Capitolato Tecnico	€ 50,00 per ogni infrazione
Sosta dei veicoli adibiti al rifornimento e/o alla manutenzione in aree che in qualsivoglia motivo interferiscono con le attività regionali o presso aree di sosta riservate ai disabili o ai veicoli della Regione	€ 50,00 per ogni infrazione
Carenza di pulizia dei distributori automatici	€ 50,00 per ogni infrazione
Ritardo nella disponibilità della reportistica rispetto alle tempistiche definite nel paragrafo 10 del Capitolato Tecnico	€ 50,00 per ogni infrazione
Ritardo nella riconsegna dei locali (inteso dei soli spazi in cui sono state collocate le vending machine)	€ 50,00 per ogni giorno solare di ritardo
Altre non conformità rispetto a quanto definito nel Capitolato Tecnico	Commisurata all'inadempienza: da € 50,00 a € 500,00 per segnalazione a giudizio della Regione

- 4 Ai fini della contestazione delle penali di cui sopra, in tutte le ipotesi di inadempimento per ritardo della prestazione, come specificato nel Capitolato Tecnico, deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Gestore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni stabilite nel Capitolato Tecnico; in tal caso la Regione Piemonte applicherà al Concessionario le penali definite in precedenza sino al momento in cui i servizi inizieranno ad essere prestati in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
- 5 La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il Concessionario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
- 6 L'importo delle penali verrà addebitato al Concessionario contestualmente all'emissione della fattura. In caso di mancato pagamento sarà trattenuto sull'importo cauzionale.
- 7 La Regione Piemonte potrà applicare le penali sopra indicate nella misura massima del 10% del valore del Contratto.

ARTICOLO 16 – RECESSO

- 1 La Regione Piemonte ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto con le modalità previste dall'art. 109 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..
- 2 Al recesso unilaterale si applicano le prescrizioni di cui all'art. 176 relativamente alle ipotesi di cessazione del rapporto concessorio diverse dalla risoluzione per inadempimento del concessionario.

ARTICOLO 17 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

- 1 Fermo disposto quanto previsto dall'art. 176 del D.Lgs. 50/2016, la Regione Piemonte ha diritto di risolvere il Contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1453 e 1456 c.c. previa dichiarazione da comunicarsi al Concessionario mediante PEC, nei seguenti casi:
 - revoca/decadenza/annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte dalle norme di legge vigenti in materia;
 - esecuzione del servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato;
 - reiterate violazioni, almeno 3 per lo stesso tipo di infrazione o almeno 5 in caso di infrazioni di diverse tipologie, degli obblighi contrattuali, intervenute nell'arco di 12 mesi, non adempiuti neanche in seguito a diffida formale da parte della Regione Piemonte;
 - interruzione del servizio oltre i 10 gg solari, ad esclusione delle situazioni di causa di forza maggiore non debitamente comunicate alla Regione Piemonte;
 - ritardo nel pagamento del canone d'uso oltre i 15 gg solari;
 - ritardo nell'avvio del servizio oltre i 15 gg solari;
 - non conformità della polizza assicurativa e della cauzione definitiva;
 - in caso di perdita dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
 - in caso di fallimento del Concessionario, di liquidazione coatta e concordato preventivo, salvo il caso di concordato preventivo con continuità aziendale, ai sensi dell'articolo 110 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
 - violazioni alla disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010;
 - nei casi di cui all'art. 18 "Subappalto e cessione del Contratto" del presente Contratto;
 - nei casi di cui all'art. 21 "Trasparenza" del presente Contratto;
 - in caso di applicazione di penali per un importo superiore al 10% del valore del contratto;
 - infine, la Regione Piemonte può disporre la risoluzione nel caso in cui le verifiche relative all'accertamento dell'inesistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 o di tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84 del D.lgs. n. 159/2011 s.m.i. (cd. Codice Antimafia) diano esito negativo.
- 2 In caso di risoluzione del contratto la Regione Piemonte, oltre all'applicazione delle penalità previste, procederà all'incameramento della cauzione e all'eventuale esecuzione in danno, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

- 3 In caso di risoluzione del contratto, il Concessionario dovrà provvedere allo sgombero dei locali entro il termine stabilito nel paragrafo 19 del Capitolato tecnico. In caso di inosservanza del termine, la Regione Piemonte procederà allo sgombero in danno del Concessionario, come previsto dalla legge.
- 4 Nei predetti casi e in ogni altra ipotesi di risoluzione anticipata del rapporto per inadempimento del Concessionario, si applicano le condizioni di subentro ai sensi dell'art. 176 comma 8 e 9 del Codice.

ARTICOLO 18 – SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

- 1 Non essendo stato presentato in sede di offerta, è fatto divieto al Concessionario di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.
- 2 Il Concessionario è tenuto ad eseguire in proprio il servizio oggetto della concessione.

ARTICOLO 19 - VICENDE SOGGETTIVE DELL'APPALTATORE E CESSIONE DEI CREDITI

- 1 Nei casi previsti dall'art. 175, comma 1, lettera d), n. 2) e n. 3) e dall'art. 106 co. 13, del D.Lgs. 50/2016 si applicano le disposizioni in esso contenute.

ARTICOLO 20 – TRACCIABILITÀ

1. Il Concessionario assume, a pena di nullità assoluta del presente Contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i..
2. Il Concessionario deve comunicare alla Regione Piemonte, prima della stipulazione del Contratto, gli estremi (IBAN) del conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3 Legge 136/2010, per le operazioni finanziarie relative al presente contratto, nonché le persone autorizzate ad operarvi.
3. Il Contratto si risolverà di diritto ex. art. 1456 c.c. in tutti i casi in cui, le transazioni, relative alla concessione in oggetto, sono state eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

ARTICOLO 21 – TRASPARENZA

- 1 Il Concessionario espressamente ed irrevocabilmente:
 - dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Contratto;
 - dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;
 - si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente Contratto rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
- 2 Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero Il Concessionario non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti, il Contratto si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., per fatto e colpa del Concessionario, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

ARTICOLO 22 – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

- 1 Il Responsabile unico del procedimento è il dott. Franco Caporale, responsabile della Struttura temporanea XST025 Gestione del progetto "Welfare aziendale e benessere organizzativo nel Palazzo degli uffici della Regione Piemonte";

ART. 23 – IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

- 1 Il Direttore dell'esecuzione del contratto è l'arch. Silvia De Cicco, funzionaria della Struttura temporanea XST025 Gestione del progetto "Welfare aziendale e benessere organizzativo nel Palazzo degli uffici della Regione Piemonte";
- 2 Il Direttore dell'esecuzione del contratto provvede al coordinamento, direzione, al controllo tecnico contabile dell'esecuzione del contratto.
- 3 Il Direttore dell'esecuzione assicura la regolare esecuzione del contratto da parte del Concessionario, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali, adottando le misure coercitive eventualmente necessarie.
- 4 A tal fine il Direttore dell'esecuzione svolge tutte le attività allo stesso espressamente demandate dal Dlgs. 50/2016, nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a lui assegnati
- 5 Il Direttore dell'esecuzione del contratto è il referente del Concessionario per ogni questione relativa alla gestione del servizio e comunica al Concessionario tutte le informazioni relative all'esecuzione del servizio.
- 6 Il Direttore dell'esecuzione del contratto collabora con la stazione appaltante, fornendo dati, informazioni ed elementi utili anche ai fini dell'applicazione delle penali, della risoluzione contrattuale e del ricorso agli strumenti di risoluzione delle controversie.

ARTICOLO 24 – RESPONSABILE DEL SERVIZIO

1. Con la stipula del presente Contratto, Il Concessionario individua nei Sigg.ri Vittorio Ricciardelli ed Emanuele Fassio i Responsabili della concessione, con capacità di rappresentare ad ogni effetto Il Concessionario quale referente nei confronti della Regione Piemonte.
2. I dati di contatto del Responsabile della concessione sono:
 - Numero telefonico Vittorio Ricciardelli 3332742378, Emanuele Fassio 3482282783
 - Indirizzo PEC sellmat@legalmail.it
 - Indirizzo PEO Vittorio.ricciardelli@cofifast.it; Emanuele.fassio@cofifast.it; cofifast@cofifast.it

ARTICOLO 25 – SPESE CONTRATTUALI

- 1 Tutte le spese inerenti l'aggiudicazione e la stipulazione del presente Contratto sono interamente a carico del Concessionario.
- 2 Il contratto sarà registrato in caso d'uso, in tal caso l'imposta di bollo è a carico del Concessionario.

ARTICOLO 26 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- 1 Con la sottoscrizione del presente Contratto, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione del Contratto medesimo, si danno reciprocamente atto di aver preso visione e compreso, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento generale protezione dei dati personali), tutte le informazioni riferite agli operatori economici e fornitori di lavori beni e servizi. L'informativa inerente al trattamento dei dati del fornitore da parte della Regione Piemonte è pubblicata alla pagina <https://www.regione.piemonte.it/web/note-legali-privacy>

ARTICOLO 27 – FORO COMPETENTE

- 1 Tutte le controversie o vertenze inerenti all'esecuzione ed all'interpretazione del Contratto saranno decise in via esclusiva dal Foro di Torino.

Le clausole di cui agli artt. 8 (Varianti al contratto), 15 (Penali), 16 (Recesso), 17 (Risoluzione del contratto), 25 (Spese contrattuali), 27 (Foro competente) del presente Contratto sono espressamente accettate con la sottoscrizione dell'atto mediante firma digitale ai sensi degli art. 1341, 1342 del c.c..

Il presente contratto è redatto in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e sottoscritto dalle Parti con firma digitale valida alla data odierna e a norma di legge.

Per il Concessionario

(Firma digitale – Carlo Pavero - Legale rappresentante Sellmat)

Per Regione Piemonte

(Firma digitale – Franco Caporale – Dirigente Regione Piemonte)